



---

## **NOTA INFORMATIVA n° 15**

### **Obblighi di tenuta del POS**

### **da parte delle Associazioni Pro Loco**

Egregi Presidenti,  
in considerazione delle esigenze manifestateci, con il presente documento lo Studio intende fornire chiarimenti in merito agli obblighi di tenuta del Point of Sale (i.e. POS) da parte delle Associazioni Pro loco in relazione alle proprie attività svolte, ai sensi delle previsioni recate dall'art. 15, comma 4 e ss. del D.L. n. 179/2012 e relativi decreti attuativi.

#### **1 Inquadramento normativo**

L'obbligo di pagamento tramite circuiti elettronici è stato introdotto ai sensi

dell'art. 15, comma 4 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ai sensi del quale è previsto che "i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica" (art. 15, comma 4 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. n. 221/2012).

Si tratta di una disposizione che, a ben vedere, ha trovato attuazione nel successivo comma 4-bis, ai sensi del quale è stato emanato il D.M. 24 gennaio 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disciplina circa le modalità, i termini e le sanzioni amministrative previste in relazione a tale obbligo. Nella specie, a livello soggettivo il citato provvedimento delinea il novero dei soggetti destinatari, ivi includendo espressamente il "beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento attraverso canali telematici" in relazione alle attività di acquisto di prodotti o prestazione di servizi (art. 1, comma 1, lett. d) del D.M. 24 gennaio 2014).

Sul punto va considerato che l'obbligo in parola è ad oggi è previsto in via generale in capo a tutti i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) del citato D.M.; una previsione che si distingue rispetto alla formulazione prevista in sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2014, ove l'obbligo in parola trovava applicazione, a livello soggettivo, limitatamente agli esercenti che superavano precisi limiti dimensionali. In particolare, il novero dei soggetti obbligati era circoscritto a quei soggetti il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento fosse superiore a 200mila euro (art. 2, comma 2 del D.M. 24 gennaio 2014). Sotto il profilo oggettivo, rientrano nell'ambito di applicazione tutti i pagamenti di importo superiore a 30,00 euro disposti ai fini dell'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi "anche", ma non necessariamente, professionali. A livello operativo, va altresì considerato che le disposizioni di cui al citato D.L. n. 179/2012 non recano una disciplina sull'obbligo di tenuta del POS in senso stretto; piuttosto, come risulta anche dal tenore

della norma, prescrivono il divieto, da parte degli esercenti, di rifiutarsi alla richiesta degli utenti di effettuare il pagamento secondo modalità elettroniche. In altri termini, la normativa in questione non introdurrebbe un obbligo giuridico in senso stretto in capo agli esercenti; piuttosto prevede un onere in capo agli esercenti, rispetto al quale il comportamento che assumerebbe rilevanza – anche sotto il profilo sanzionatorio – riguarderebbe l'ipotesi in cui il professionista sia sprovvisto di POS e l'utente intenda pagare con il bancomat.

Resta, dunque, ferma la possibilità per l'utente di scegliere attraverso quale mezzo di pagamento (i.e. contante o digitale) regolare una determinata transazione, seppure entro i limiti all'utilizzo del denaro contante previsti dall'art. 49 del D.lgs. n. 231/2007 1 . Con riferimento all'impianto sanzionatorio, giova considerare che la normativa ha subito di recente modifiche, rispetto al testo originario. Nella specie, le novità da ultimo recate prevedono – a decorrere dal 30 giugno 2022 – l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, maggiorata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento elettronico, di qualsiasi importo, da parte di un soggetto obbligato (art. 15, comma 4-bis del D.L. n. 179/2012 convertito, come inserito, in sede di conversione nella L. 233/2021, dall'art. 19-ter, comma 1 lett. b) del D.L. n. 152/2021 e modificato dall'art. 18, comma 1 del D.L. n. 36/2022).

## **2 Analisi del caso di specie**

Tanto considerato, occorre ora verificare se la disciplina di cui al D.L. n. 179/2012 in tema di pagamenti elettronici trovi applicazione anche alle Associazioni Pro loco, in relazione alle proprie attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle stesse svolte in occasione di manifestazioni ed eventi locali (es. sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere). A livello soggettivo, giova precisare che l'obbligo in parola, stando al tenore della norma, riguarda i soggetti esercenti che effettuino le attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi (art. 15, comma 4 del D.L. n. 179/2012). Sul punto, va peraltro considerato che l'art. 1, comma 1, lett. d) del D.M. 24 gennaio 2014 – recante le definizioni e l'ambito di applicazione dei

pagamenti mediante carte di debito – definisce i soggetti esercenti – destinatari del citato obbligo – come le “imprese o [i] professionisti” che siano beneficiari di un pagamento abilitato all’accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici. Nella sostanza, sulla base del tenore letterale del citato D.M., sembrerebbero ricomprendersi tra i destinatari dell’onere di accettare pagamenti mediante carte di debito i soli soggetti esercenti che integrino il presupposto soggettivo dell’impresa o professionista.

Per quanto di interesse ai fini della presente disamina, è opportuno rilevare che la nozione di impresa che assume rilevanza dal punto di vista civilistico è quella che ricorre con riferimento al soggetto che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (art. 2082 c.c.). Secondo la citata disposizione, la definizione di impresa deve essere dunque intesa in senso oggettivo, a nulla rilevando la qualificazione soggettiva dell’ente che svolge tale attività e, in questo senso, rimanendo giuridicamente irrilevante l’assenza dello scopo di lucro. Nella sostanza, rientrano nella nozione di impresa, ai fini civilistici, quelle attività caratterizzate dai requisiti di economicità, professionalità e organizzazione, vale a dire che siano effettuate mediante un’organizzazione di mezzi e risorse funzionali all’ottenimento di un risultato economico. Un’impostazione che peraltro trova conferma anche nella disciplina fiscale introdotta con le nuove disposizioni del Codice del Terzo settore, ove l’inquadramento giuridico-tributario delle attività come commerciali o meno e quindi delle concrete modalità di svolgimento delle stesse determina la qualificazione dell’ente nel suo complesso (art. 79 e ss. del D.lgs. n. 117/2017 o “Codice del Terzo settore”). Si tratta di una previsione che andrebbe coordinata con quanto risulterebbe dalla lettura dell’art. 15, comma 4 del D.L. n. 179/2012, ove non assumerebbe rilevanza, ai fini dell’applicabilità o meno della disciplina in parola, la circostanza che il soggetto sia annoverabile o meno, ai fini fiscali, tra gli enti commerciali o tra quelli che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Piuttosto, l’ambito applicativo delineato dal D.L. n. 179/2012 sembrerebbe legato alla tipologia di attività svolta dai soggetti rispetto alla forma giuridica dei soggetti esercenti medesimi (es, associazione, fondazione o società) o alla

qualifica fiscale (come commerciale o non commerciale) dello stesso. Un convincimento che si pone, peraltro, in linea con l'impostazione derivante anche dall'inquadramento normativo nazionale ai fini IVA ove, all'art. 4 del d.P.R. n. 633/1972, sono ricompresi espressamente tra i soggetti passivi IVA sia gli enti commerciali, che quelli non commerciali – ossia quegli enti che non hanno ad oggetto esclusivo o principale un'attività di natura commerciale – e che sono soggetti passivi d'imposta solo con riferimento alle operazioni compiute nell'esercizio di un'attività commerciale o agricola. Tanto considerato, con riferimento al caso di specie, si ritiene necessario verificare se le Associazioni Pro loco siano tenute all'onere in parola in relazione alle attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi effettuate. Al riguardo, si ritengono pacificamente escluse dall'ambito di applicazione di tali adempimento le Associazioni Pro loco che, in relazione alle proprie finalità istituzionali, percepiscano solo entrate di natura non commerciale, derivanti, a titolo esemplificativo, da contributi pubblici, erogazioni liberali o quote associative. Con riguardo, invece, alle Associazioni Pro loco che svolgano attività in relazione alle quali è previsto l'erogazione di un corrispettivo da parte degli utenti a fronte della vendita di prodotti o prestazione di servizi (sussistendo quindi un nesso diretto tra le attività di somministrazione o vendita e le somme versate dagli utenti), si ritiene di dover considerare quanto segue. In primo luogo, si ritiene che l'obbligo in parola sussista per quelle Associazioni che svolgono, anche in via secondaria, un'attività d'impresa avente ad oggetto la vendita di prodotti o le prestazioni di servizi. In linea di principio, tale circostanza sussisterebbe per quelle Associazioni dotate di partita IVA, in ragione dello svolgimento di un'attività di tipo commerciale. Da un lato, occorre infatti tener conto che, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 633/1972, il numero di partita IVA è un codice numerico che viene attribuito all'operatore divenuto "soggetto passivo IVA" e presuppone dunque lo svolgimento dell'attività d'impresa, d'arte o professione in via abituale. Dall'altro, va considerato che l'esercizio in via abituale di attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi da parte delle Pro loco potrebbe assumere rilevanza ai fini dell'obbligo in parola, posto che, ai sensi del primo comma del citato art. 4 del d.P.R. n. 633/1972 per "esercizio di imprese" si intende "l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva" delle attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c. (anche se non organizzate in forma d'impresa) nonché

l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del Codice civile. Ciò posto, è opportuno domandarsi se il citato obbligo sussista altresì nell'ipotesi in cui un'Associazione non commerciale svolga prestazioni di servizi o vendita di prodotti in via occasionale. Con specifico riferimento all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è bene segnalare che la disciplina tributaria annovera tali attività tra quelle che si considerano in ogni caso commerciali. Nella specie, tale presunzione di commercialità è recata, ai fini IVA, all'art. 4, comma 5 del decreto IVA (d.P.R. 633/72), e, ai fini delle imposte sui redditi, dall'art. 148, comma 4 del TUIR (d.P.R. n. 917/1986) 2, ove si precisa che "si considerano comunque commerciali (...) le cessioni di nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari" 3 .

Pertanto, anche con riferimento alle Associazioni Pro loco che svolgano le citate attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi in via occasionale, in assenza di chiarimenti di prassi, suggeriremmo alle stesse di conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 15 del D.L. n. 179/2012. Si tratta, a ben vedere, di un'impostazione prudenziale che tiene conto della circostanza che, sebbene l'Associazione non si qualifichi come impresa commerciale, svolge tuttavia delle attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi effettuate in occasioni di manifestazioni, sagre etc., per le quali potrebbe ritenersi integrato il requisito oggettivo previsto dalla disciplina di cui all'art. 15, comma 4 del D.L. n. 179/2012.

### **3 Considerazioni conclusive**

Alla luce di quanto sopra argomentato, è opportuno trarre alcune conclusioni di carattere conclusivo. Le Associazioni Pro loco, sebbene enti di natura non commerciale, si ritiene siano tenute all'obbligo di tenuta del

P.O.S. (i.e. di consentire il pagamento con mezzi elettronici agli utenti che ne facciano richiesta) nella misura in cui svolgano – anche in via residuale - un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita di prodotti e le prestazioni di servizi. In assenza di chiarimenti di prassi e anche in considerazione della decorrenza dei termini per l'applicazione delle sanzioni in caso di mancata accettazione del pagamento, efficaci a partire dal 30 giugno prossimo, si ritiene dunque opportuno – onde evitare di incorrere in sanzioni – che le Associazioni in questione si dotino del P.O.S. anche laddove le suddette attività siano svolte in via occasionale, posto che le attività di somministrazione di alimenti e bevande assumerebbero in ogni caso, ai fini fiscali, natura commerciale. Ciò posto, stante l'assenza di chiarimenti relativi alla declinazione dell'obbligo in parola in capo agli enti non commerciali, si potrebbe valutare l'opportunità di presentare un quesito sul punto al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di avere conferma in merito alla circostanza che siano da considerarsi "esercenti" – ai fini dell'obbligo in parola – anche le Associazioni che svolgano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande solo in via occasionale, in concomitanza a sagre ed eventi organizzati nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

---

\*1 Il divieto di utilizzo di denaro contante è soggetto ai limiti sono fissati all'art. 49, comma 3-bis del D.lgs. n. 231/2007, come modificato dall'art. 3, comma 6-septies del D.l. n. 228/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2022, e così stabiliti: "A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto [di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3] sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto [di cui al comma 1] è riferito alla cifra di 1.000 euro".

\*2 Nonché dall'art. 85, comma 3 del Codice del Terzo settore, in tema di regime fiscale delle associazioni di promozione sociale, disposizione che diverrà operativa a partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo settore (ai sensi dell'art. 104, comma 2 del

CTS).

\*3 Sul punto, vale peraltro la pena considerare che, in base al successivo comma 4 dell'art. 85 del CTS, per le APS ricomprese tra gli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno (di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287), non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, "la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi; b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati".